



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

PUBBLICA UDIENZA
DEL 09/02/2017

Composta da:

STEFANO PALLA
GRAZIA LAPALORCIA
CARLO ZAZA
SERGIO GORJAN
ROBERTO AMATORE

Sent. n. sez.
364/2017
- Presidente -
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N.8116/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SM nato il X 1947 a X

avverso la sentenza del 24/03/2015 del TRIBUNALE di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere
GRAZIA LAPALORCIA

Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI
che ha concluso per

*annullamento della sentenza
pronata all'originario, rinvio a nuova
udienza nel resto e rinvio per solleciti
notifiche pena;
udito per la parte civile l'avv. M. Mer-
cades;
udito per l'imputato l'avv. P. Amato;*

RITENUTO IN FATTO

1. **MS** è stato ritenuto responsabile, con 'doppia conforme', dei reati continuati di ingiuria e di minaccia in danno dei vicini di casa **PJ** e **A** e condannato alla pena di € 300 di multa nonché in forma generica al risarcimento del danno.
2. I fatti si inseriscono nell'ambito di cattivi rapporti di vicinato dovuti al fatto che i **P** avevano ognuno un cane il cui abbaiare disturbava l'imputato.
3. Con il primo motivo di ricorso, relativo alle minacce, il ricorrente deduce due censure, rispettivamente di violazione della legge penale non essendo nel capo d'imputazione contestate condotte riconducibili al modello legale della minaccia ma semplicemente frasi ingiuriose, e di vizio di motivazione giacché la condotta attribuita in sentenza allo **S**, di essersi cioè diretto verso la casa di **AP** impugnando un bastone, era incompatibile con le dichiarazioni rese dalla p.o (secondo le quali l'imputato aveva agitato il bastone verso casa loro stando sulle scale di casa sua dicendo che lo spiavano nascosti dietro le finestre) e con il contenuto della querela, da cui risultava che il bastone era stato agitato da lontano accompagnato dalla sola accusa che lo stavano spiando.
4. Il secondo ed il terzo motivo si riferiscono al reato di ingiuria, successivamente abrogato.
5. Il quarto sollecita l'applicazione dello *jus superveniens* rappresentato dall'art. 131-bis cod. pen. in presenza di tutti i requisiti richiesti.
6. Le parti civili hanno depositato il 29-9-2016 memoria con la quale chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso, dando comunque atto dell'intervenuta abrogazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il fatto contestato come ingiuria non è previsto dalla legge come reato per effetto del d.lgs. n.7/2016 che, all'art. 1, ha abrogato la norma incriminatrice di cui all'art. 594 cod. pen., il che esime dall'analisi del secondo e terzo motivo. Conseguente anche la revoca delle statuizioni civili relative a tale fatto (In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016 - dep. 07/11/2016, Schirru e altro, Rv. 26788401).

2. Il pluriarticolato motivo riguardante la minaccia è infondato ma non inammissibile perché, sotto il primo profilo, se è vero che il capo d'impugnazione fa espresso riferimento ad un bastone impugnato in una occasione dallo **S** (circostanza che comunque non ha dato luogo alla contestazione della minaccia aggravata), altri episodi sono comunque descritti nella sentenza, quale quello della pronuncia, la sera di Natale 2007, della frase 'vi rovino la festa'.
3. Il motivo in esame merita rigetto, pur non essendo inammissibile, anche sotto il secondo profilo avendo la sentenza impugnata ben evidenziato come l'impugnare un bastone verso qualcuno (così come minacciare di rovinare una festa) abbia portata intimidatoria, al di là del fatto che lo si brandisca o lo si agiti, implicando comunque la prospettazione di un male all'integrità fisica delle pp.oo..
4. A sua volta la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., *ius superveniens* rispetto alla sentenza impugnata, che non avrebbe quindi potuto essere prospettata in appello, non è manifestamente priva di fondamento alla stregua delle modalità della condotta e del conseguente danno.
5. A fronte di un ricorso complessivamente non inammissibile va quindi dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato di minaccia successivamente alla sentenza di secondo grado con conseguente annullamento senza rinvio della stessa agli effetti penali e rigetto del ricorso agli effetti civili, in relazione a tale reato, per le ragioni sopra esposte. A quest'ultima pronuncia segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al fatto di cui all'art. 594 cod. pen. perché non è previsto dalla legge come reato.


Annulla senza rinvio la medesima sentenza per essere il reato di cui all'art. 612 cod. pen. estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili relativamente al reato di minaccia e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 1200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 9.2.2017

Il Consigliere estensore

Grazia Lapalorcia



Il Presidente

Stefano Palla

